



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI
RIFIUTI
URBANI E ASSIMILABILI AGLI URBANI

TITOLO I

Definizioni, competenze e disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m. e i. e in conformità alle altre norme vigenti.
2. Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 03.04.2006, n. 152, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie dei rifiuti per i quali le norme dispongono diversamente.

Art. 2

Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
2. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - g) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - h) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - i) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
4. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste

dal D.lgs. n. 152/2006, dagli obiettivi di riciclaggio recepiti con il D.lgs. 205/2010, dalle norme successivamente emanate.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - e) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa pubblica ai sensi degli art. 200-201-202-203-204 del D.lgs. 152/2006; ai sensi dell'art. 204 comma 1 del D.lgs. 152/2006 dell'art. 387 della legge 228/2012 e del presente regolamento, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito;
 - f) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - g) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
 - h) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in plastica e metallo) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - i) **spazzamento**: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di ridotte piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
 - j) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006;
 - k) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.lgs. n.152/2006;
 - l) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
 - m) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

- n) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006;
- o) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 152/2006;
- p) **frazione organica**: i rifiuti a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità; in particolare i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibosia crudi sia cucinati, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lisce, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina (tipo scottex per utenze domestiche), pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
- q) **frazione recuperabile**: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- r) **frazione non recuperabile**: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia;
- s) **utente**: chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti utenze;
- t) **utenze domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione. Esistono due tipologie di utenze:
1. utenza domestica singola: utenza composta da un'unica unità abitativa;
 2. utenza domestica plurima: utenza composta da più di un'unità abitativa;
- u) **utenze non domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
- v) **gestore dei servizi**: soggetto individuato dal Comune per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- w) **imballaggi**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:
1. **imballaggio per la vendita o primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 2. **imballaggio multiplo o secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o

al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

3. **imballaggio per il trasporto o terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

x) **rifiuti urbani pericolosi:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti;

y) **rifiuti ingombranti:** beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;

z) **centro di raccolta:** area presidiata e allestita, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti o del gestore del servizio;

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in: frazione organica; frazione non recuperabile; frazione recuperabile; rifiuti urbani pericolosi; rifiuti ingombranti;
 - b) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) **i rifiuti vegetali:** i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) **i rifiuti sanitari:** i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi del presente Regolamento;

- f) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R.15.07.2003 n. 254, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati nel presente Regolamento.
3. **Sono rifiuti speciali:**
- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006.
5. Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5

Competenze del gestore e del Comune

1. Al Comune o, qualora sia individuato un Gestore mediante le procedure prevista dal D.lgs. 163/2007 competono obbligatoriamente, con diritto di privativa pubblica, le seguenti attività:
- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta, salvo diverse modalità di gestione;

- d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006;
 - f) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - g) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
 - h) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, attraverso l'istituzione della figura dell'Ecoausiliario;
2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto devono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati.

a) l'emissione, di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:

1. l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di ritiro rifiuti urbani;
2. l'individuazione delle aree di spazzamento;
3. le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
4. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
5. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
6. la definizione dei criteri per la stipula del contratto per la gestione del servizio;
7. il controllo del corretto svolgimento delle operazioni raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore;
8. lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da: depurazione di acque di scarico urbani; rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee; attività propria dell'amministrazione;

TITOLO II

Principi generali

Art. 6

Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato on riciclabile e non recuperabile.
3. Il Comune determina, le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell'intero territorio, comprese le zone sparse.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Art. 7

Classificazione delle utenze

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento le utenze sono classificate secondo la tipologia in utenze domestiche e utenze non domestiche, le utenze non domestiche sono ulteriormente classificate secondo della capacità di produrre rifiuti in utenze non domestiche selezionate (grandi produttori) e utenze non domestiche non selezionate (piccoli produttori).
2. Sono utenze domestiche:
 - a) Famiglie e cittadini residenti,
 - b) Titolari di seconda casa non residenti,
 - c) Occupanti a breve o lungo termine di unità immobiliari
3. Sono utenze non domestiche selezionate "grandi produttori" per una specifica frazione di rifiuto:
 - a) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, case di riposo, mense, birrerie, bar, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, supermercati, plurilicenze alimentari/miste, campeggi, stabilimenti balneari, strutture ricettive etc.
4. Sono utenze non domestiche non selezionate le utenze che non rientrano nell'elenco di cui al punto precedente.

Art. 8

La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel presente Regolamento;
2. l'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti;
3. il Comune stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni di rifiuto;
 - c) per le nuove abitazioni e/o le ristrutturazioni dell'esistente; per i nuovi condomini e/o le ristrutturazioni dell'esistente; per le nuove attività commerciali e/o le ristrutturazioni dell'esistente è fatto obbligo di provvedere alla collocazione dei contenitori all'interno per le volumetrie idonee;
4. contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, dietro richiesta del Comune e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico;
5. i titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli uffici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Comune nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 9

Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Gestore su indicazioni del Comune cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini;
2. periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini;
3. periodicamente il gestore del servizio su indicazioni del Comune diffonde, con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscolo, rivista periodica, ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori. Il Gestore del servizio su indicazione del Comune, predispone e diffonde altresì, il calendario standard dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto. Per alcune utenze specifiche, con modalità e/o giorni di raccolta differenti da quelli standard, potranno essere predisposti e spediti calendari specifici;
4. sono inoltre date indicazioni sulla destinazione delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 10*Assimilazione ai rifiuti urbani*

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo;
2. la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal gestore del servizio senza diritto di privativa. Pertanto tale gestione non costituisce parimenti un obbligo per il soggetto gestore;
3. sono qualitativamente e quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

Codice C.E.R.	Descrizione	kg/anno
20 01 01	Carta e cartone	5.000
20 01 02	Vetro	5.000
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purché non allo stato liquido	illimitato
20 01 10	Abbigliamento	200
20 01 11	Prodotti tessili	200
20 01 25	Oli e grassi commestibili	25 lt
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	50 lt
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)	50
20 01 21	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	illimitato
20 01 35	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	illimitato
20 01 23	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	illimitato
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	illimitato
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)	illimitato
20 01 38	Legno diverso da quello di cui al codice CER 20 01 37 (legno contenete sostanze pericolose)	1.000
20 01 39	Plastica	1.000
20 01 40	Metallo	1.000

Codice C.E.R.	Descrizione	kg/anno
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	30.000
15 01 02	Imballaggi in plastica	20.000
15 01 03	Imballaggi in legno	4.000
15 01 04	Imballaggi metallici	4.000
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	2.000
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	20.000
15 01 07	Imballaggi in vetro	20.000
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile	4.000
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	50
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03	1.000
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	50.000
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili	1.000
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	10.000
20 03 02	Rifiuti dei mercati	illimitato
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati	500
20 03 07	Rifiuti ingombranti	200
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	50
17 04 05	Ferro e acciaio	1000
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	1000
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	200
09 01 08	Carta e pellicola per fotografia non contenente argento o composti dell'argento	25

4. l'elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere modificato, con specifica Deliberazione di Giunta, entro il 31.12 di ogni anno, nel rispetto della normativa vigente in materia di assimilazione dei rifiuti agli urbani e le predette modifiche entreranno in vigore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della predetta delibera;
5. per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, a giudizio del Comune, di un servizio dedicato con contenitori "scarrabil" o stazionari (benne, "scarrabil", press-container), il Comune ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le stesse, per tali utenze selezionate la tassa è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, fermo restando l'applicazione della importo calcolato in base alla superficie tassabile, secondo le disposizioni regolamentari vigenti;
6. qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali. Il Soggetto gestore potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento.

7. ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento distinto dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui si tratta nel presente Regolamento;
8. sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo;
9. i rifiuti indifferenziati dovranno essere conferiti privi di altri materiali recuperabili.

Art. 11

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c):
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
 - e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi degli art. 2 comma 1 lettera m) e art. 7 del D.P.R. 254/2003 a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 12

Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del presente Regolamento, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie previo trattamento;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie previo trattamento;
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
3. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
4. materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali
5. materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
6. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
7. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da:
 - a) materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

TITOLO III

Gestione operativa della raccolta differenziata parte I gestione operativa della raccolta domiciliare

Art. 13

Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte

1. Il servizio di raccolta domiciliare è attivato su tutto il territorio Comunale.

Art. 14

Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. Dove è attivata la raccolta domiciliare dei rifiuti è prevista la distribuzione di contenitori che dovranno essere utilizzati per il deposito dei materiali. I contenitori sono consegnati all'intestatario dell'iscrizione a ruolo, al condominio nella persona dell'Amministratore condominiale o a delegato dell'utenza plurifamiliare qualora non sia costituito il condominio;
2. E' prevista la fornitura di una "dotazione personale" e di una "dotazione del condominio" di idonea volumetria;
3. le dotazioni si differenziano a seconda della tipologia di edificio in particolare:
 - a) per edifici con numero di unità immobiliari minore o uguale a 3 è prevista esclusivamente una "dotazione personale" per ogni utente. Ogni utente sarà responsabile della propria "dotazione personale" e dei rifiuti ivi conferiti;
 - b) per edifici con numero di unità immobiliari maggiore di 3 è prevista una "dotazione personale" per ogni utente ed una "dotazione di condominio" per l'edificio. Ogni utente sarà responsabile della "dotazione personale" e condominio"unitamente ai rifiuti ivi conferiti;
4. la dotazione personale per utenti in edifici con numero di unità immobiliari uguale o minore di 3 è così composta:
 - a) Mastello verde per il rifiuto secco residuo;
 - b) Mastello marrone, secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a rotolo di sacchetti in materbi;
 - c) Mastello bianco per la carta e cartone;
 - d) Mastello blu per il vetro;
 - e) Rotolo di sacchi semitrasparenti gialli per gli imballaggi in plastica, le lattine ed i contenitori metallici;
5. la dotazione personale per utenti in edifici con numero di unità immobiliari uguale o maggiore di 4 è così composta:
 - a) secchiello sottolavello per il rifiuto umido organico oltre a rotolo di sacchetti;
6. la dotazione del condominio per gli edifici con numero di unità immobiliari maggiore di 4 è così composta:
 - a) Cassonetto o bidone carrellato verde per il rifiuto secco residuo

- b) Cassonetto o bidone carrellato marrone per il rifiuto umido organico
 - c) Cassonetto o bidone carrellato bianco per la carta e il cartone
 - d) Rotolo di sacchi semitrasparenti gialli per gli imballaggi in plastica, le lattine ed i contenitori metallici (fino a 6 unità abitative);
7. Cassonetto o bidone carrellato blu per il vetro;
 8. Cassonetto o bidone carrellato giallo per plastica e lattine (oltre 6 unità abitative);
 9. i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del gestore del servizio ed hanno una capacità compresa tra i 25 e i 1100 lt. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza;
 10. tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte;
 11. non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati;
 12. nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore;
 13. i contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta;
 14. i contenitori consegnati all'utenza sono collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. A fronte di comprovati impedimenti logistici o legali e previa verifica degli uffici preposti i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico, collocandoli in apposite strutture le cui caratteristiche saranno specificate dall'Amministrazione previa autorizzazione;
 15. Rientrano tra gli impedimenti logistici a titolo esemplificativo:
 - a) l'insufficienza dello spazio (es. cortile ridotto dai box)
 16. Rientra tra gli impedimenti legali, a titolo esemplificativo:
 - a) in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino e/o di un terzo (salvo autorizzazione di quest'ultimo)
 - b) in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia gravata da servitù a favore di un terzo e non sia permesso l'esercizio della servitù (salvo autorizzazione del terzo)
 17. Devono essere rispettate le seguenti regole di posizionamento:
 - a) Posizionamento dei contenitori su aree private condominiali: i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori

non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Gestore, sentita l'Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati nei modi indicati nel precedente punto 13).

- b) Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico: i contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate, dotate di apposita struttura chiusa al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. La struttura destinata a contenere i cassonetti dovrà essere munita di adeguatamente e apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
 - c) i contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali saranno, in conformità alle disposizioni stabilite dal Gestore del servizio, che terranno conto delle dimensioni dei contenitori stessi:
 - 1. ritirati a cura del gestore del servizio presso l'utenza;
 - 2. riconsegnati dall'utente al gestore del servizio;
18. i sacchetti per il conferimento degli imballaggi in plastica e metallo sono forniti dal Gestore.

Art. 15

Raccolta differenziata domiciliare

- 1. I rifiuti sono conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi,
- 2. per il conferimento nei sacchi l'utente è tenuto a chiuderli strettamente. Allo stesso modo nel caso di conferimento nei contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti;
- 3. il rifiuto non va mai depositato sul suolo;
- 4. salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente;
- 5. l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi;
- 6. ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata domiciliare, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dal Capitolato d'oneri;

7. qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, dovrà segnalarlo al Comune.

Art. 16

Esposizione per la raccolta domiciliare

1. Il servizio di raccolta domiciliare è svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario di cui nel presente Regolamento, con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri;
2. i sacchi e contenitori sono esposti a cura dell'utente sulle pubbliche vie o sulle piazze, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 22,00 e comunque non oltre le ore 02,00 d'estate e 06,00 d'inverno;
3. i contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore. La posizione deve essere accessibile alla raccolta.
4. i contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi;
5. i contenitori dopo lo svuotamento sono riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti nel presente Regolamento;
6. il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio può accedere, per motivate esigenze su aree e/o strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree e/o strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta;
7. qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, dovrà provvedere ad effettuarne segnalazione presso il Comune.
8. Qualora il gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente la mancata esecuzione, mediante telefono, fax o e-mail, al Comune che, effettuate le verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al gestore. Il disservizio sarà recuperato dal gestore nella giornata feriale successiva alla comunicazione pervenuta da parte del Comune. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

Art. 17

Disinfezione e sanificazione dei contenitori

1. La disinfezione e sanificazione dei contenitori carrellati è a carico dell'utenza;
2. Il lavaggio dei contenitori è eseguito a cura dell'utenza.

Art. 18

Raccolta domiciliare della frazione non recuperabile

1. La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta della frazione non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri mediante mastelli o cassonetti idonei di colore marrone;
3. l'utente introduce i rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivamente introduce i sacchetti nel contenitore
4. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
5. non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno del sacco per il rifiuto non recuperabile;
6. qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, dovrà effettuare apposita segnalazione al Comune.

Art. 19

Raccolta domiciliare della frazione organica

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti come specificato nel presente Regolamento.
2. Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri, mediante contenitori di colore marrone;
 - b) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti ben chiusi e successivamente travasa i sacchetti, con l'ausilio dei secchielli di adeguata volumetria, nel contenitore;
 - c) i secchielli non possono essere esposti su suolo pubblico;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
3. non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico;
4. qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, potrà usare l'adesivo di segnalazione;

5. ai sensi dell'art. 182-ter del D.lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, forniti dal Gestore o se l'utenza lo ritiene necessario acquistabili nei supermercati/ipermercati ecc.

Art. 20

Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro.
2. Il servizio di raccolta della frazione vetro è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri, mediante contenitori di colore blu;
 - b) l'utente introduce i rifiuti nel contenitore;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) mediante raccolta domiciliare per le utenze grandi produttrici dei citati materiali con l'impiego di contenitori di idonea volumetria;
3. lo svuotamento dei contenitori avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'Oneri;
4. Tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
5. Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore
6. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
7. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori domiciliari per i rifiuti da imballaggi in vetro.
8. Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in vetro, l'operatore dovrà effettuare segnalazione al Comune.

Art. 21

Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo. In particolare tali materiali sono:
 - a) contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
 - b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici
 - c) contenitori in plastica, acciaio e alluminio etichettati con simboli T o F che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;

- d) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti;
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo è svolto con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri e con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante sacchi trasparenti di polietilene, di adeguata volumetria, di colore giallo o cassonetto/bidone carrellato di colore giallo;
 - b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - c) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
 - d) nel caso di materiale voluminoso non collocabile nel contenitore (ad es. polistirolo) il materiale è depositato dall'utenza accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
 - e) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 3. in caso di esaurimento della scorta dei sacchi prima della successiva fornitura, l'utenza può acquistare i sacchi supplementari presso supermercati/ipermercati ecc;
 4. non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica e metallo;
 5. qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica dovrà effettuare segnalazione al Comune.

Art. 22

Raccolta domiciliare della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak;
2. il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) con contenitore per la raccolta domiciliare congiunta di carta-cartone-tetrapak presso le utenze domestiche e non domestiche (ad esclusione del cartone) con raccolta a mano del solo cartone piegato e accatastato, per le sole utenze non domestiche esposto nelle vicinanze dell'attività come da calendario;
3. il servizio di raccolta della carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri mediante appositi contenitori di colore bianco;
 - b) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore il materiale è piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;

- c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta;
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
4. il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:
- a) la raccolta avviene con periodicità e con le modalità stabilite dal Capitolato d'oneri;
 - b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - c) il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
 - d) insieme al cartone non può essere conferita carta
 - e) il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
5. non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme;
6. qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta- cartone-tetrapak, dovrà effettuare segnalazione presso il Comune.
7. imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta sono conferiti nel CCR.

TITOLO IV

GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO

Art. 23

Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

1. Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura
2. il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:
 - a) a domicilio dei contenitori presso l'utenza e con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento a firma del Dirigente del Settore competente in materia ambientale;
 - b) con conferimento gratuito diretto dell'utenza nel CCR;
3. non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di sfalci e potature;
4. qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità sul materiale.

Art. 24

Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati

1. Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati. In particolare tale frazione è costituita da:
 - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
 - b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili;
 - d) borse;
2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori, dislocati sul territorio o nel CCR. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;
3. il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio;
4. l'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
 - a) tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
 - b) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
5. assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 25

Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) pile a bottone;
 - b) pile stilo rettangolari;
 - c) batterie per attrezzature elettroniche;
2. il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso il CCR;
 - b) l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
 - c) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati al CCR;
3. l'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
4. i contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 26

Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - a) farmaci;
 - b) fiale per iniezioni inutilizzate;
 - c) disinfettanti.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso il CCR;
 - b) il prodotto viene introdotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - c) l'utente ripone il rifiuto pericoloso all'interno degli appositi contenitori.
3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

4. I contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 27

Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico. In particolare tali rifiuti sono costituiti da: contenitori per vernici; olii esausti minerali; olii, grassi vegetali e animali; accumulatori per auto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, è svolto esclusivamente presso il CCR.

Art. 28

Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, viene è svolto esclusivamente presso il CCR.

Art. 29

Raccolta teli agricoli

1. Riguarda le seguenti tipologie di materiali:
 - a) teli trasparenti in PE da copertura serre;
 - b) teli neri od opachi per pacciamatura e coperture insilati in PE;
 - c) teli in PVC.
2. Il servizio può essere attivato a giudizio del Comune, quando se ne identifichi la reale necessità. Il gestore attiverà tale servizio con le modalità opportune e dietro pagamento da parte del richiedente.
3. Il pagamento di tale tariffa dovrà avvenire contestualmente al conferimento dei teli agricoli.

Art. 30

Raccolta rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti sono costituiti da:
 - a) rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
 - b) rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria
 - c) altri beni durevoli;
 - d) mobilio;

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a) raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica e previa appuntamento con il gestore del servizio;
 - b) conferimento da parte dell'utenza presso il CCR;
3. i R.A.E.E. pericolosi o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.lgs. 151/2005 e relativi decreti attuativi);
4. i R.A.E.E. prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere:
 - a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.lgs. 151/2005;
 - b) conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.
5. le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche previa appuntamento con il gestore;
 - b) ciascun utente può conferire al massimo n° 3 pezzi a chiamata;
 - c) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al gestore, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 - d) il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 31

Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
2. i rifiuti cimiteriali, viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, sono raccolti separatamente e con le precauzioni indicate come segue: le operazioni preliminari all'invio ad impianti di discarica autorizzati sono quelle di seguito riportate:
 - a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore a perdere flessibile a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni*";

- b) i rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui alla precedente lettera a).
- c) Devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- d) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
- e) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito sacco.
- f) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 12 comma 4 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- g) Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 l'appaltatore dei servizi di cui al presente articolo è obbligato all'applicazione delle disposizioni presenti.

Art. 32

Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

1. Il corretto auto trattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo;
2. il compostaggio può essere fatto in forma singola o condominiale esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotti;
3. la pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza;
4. il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa è attuato:
 - a) con l'utilizzo di un delle metodologie previste nella Delibera di Giunta Regionale nr. 690 del 26.09.2009 "*Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici*" e s.m.i. (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, "*composter*", ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori;
 - e) attraverso il "compostaggio di comunità" (quartiere, imprese turistiche, ecc...) in ragione della installazione della "compostiera meccanica" che verrà autorizzato in base alle normative vigenti o in via sperimentale degli enti competenti.

5. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
6. la collocazione della struttura di compostaggio è scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà;
7. durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
8. Gli utenti, al fine di ottenere la riduzione della tariffa dovranno compilare un modulo di richiesta per aderire all'elenco compostatori, scaricabile dal sito del Comune.

TITOLO V

Norme particolari nella gestione dei rifiuti urbani

Art. 33

Rifiuti abbandonati sul territorio

1. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.lgs. n. 152/2006;
2. in mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 1 sono di norma raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio;
3. la rimozione dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta differenziata che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico è svolta a cura del gestore con onere a carico dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione; sono esclusi da tale previsione quei contenitori la cui collocazione permanente su suolo pubblico o soggetta ad uso pubblico è stata autorizzata ai sensi;
4. sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 34

Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto, su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento ed i relativi livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati dal Comune.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
6. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, può richiedere al gestore del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi dell'anno non programmati.

Art. 35

Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sono installati, a cura del Comune o del gestore del servizio, dei cestini stradali per rifiuti, prodotti dai passanti, di piccole dimensioni;

2. le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune ed indicate nel Capitolato d'oneri;
3. il Comune comunica al Gestore del servizio la posizione dei contenitori installati per la programmazione del servizio;
4. i cestini stradali sono svuotati secondo la periodicità programmata.

Art. 36

Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di qualsiasi rifiuti. I rifiuti provenienti dalla loro attività devono essere immessi in sacchi o contenitori appositi conferiti al gestore in base alle modalità da questo stabilite ed all'articolazione del servizio di raccolta differenziata;
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita ad opera dell'occupante entro un'ora dall'orario di chiusura del mercato;
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti residui ed ordinatamente disposti nell'area del mercato individuata dal Comune.

Art. 37

Animali domestici

1. I proprietari, detentori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico, i monumenti, l'arredo urbano e le aree private aperte al pubblico;
2. essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata;
3. detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.

Art. 38

Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto gestore.

3. I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 39

Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Il servizio è espletato con le modalità individuate dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

Art. 40

Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
2. le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio;
3. le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 41

Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere sottoposte a manutenzione le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

TITOLO VI

CENTRO DI RACCOLTA

Art. 42

Centro Comunale di Raccolta

1. il Centro di Raccolta è comunale, a servizio esclusivo del Comune di Roseto degli Abruzzi
2. il Centro Comunale di Raccolta (CCR), è costituito, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il
3. trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio. Tali aree sono accessibili agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; sono munite di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del CCR e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
4. all'interno del CCR possono essere previste apposite aree e/o contenitori, interdetti agli utenti e riservati al Gestore del servizio, per il conferimento, il deposito ed il successivo invio agli impianti di recupero e/o smaltimento dei materiali raccolti nell'ambito delle operazioni normate nel presente Regolamento. Ciò non preclude al Gestore del servizio la possibilità di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza;
5. la raccolta presso il CCR può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative;
6. per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso il Centro, è previsto un servizio di raccolta domiciliare;
7. l'ubicazione, gli orari di apertura, le tipologie di materiali raccolti e i servizi del CCR sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità;
8. il CCR ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia;
9. il gestore del servizio ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate presso il CCR previa accordo con il Comune.

Art. 43

Compiti del gestore del Centro Comunale di Raccolta

1. Competono al gestore i seguenti compiti, da svolgersi tramite appositi addetti:
 - a) il controllo dell'osservanza del presente regolamento;
 - b) l'apertura e la chiusura del CCR, rispettando gli orari stabiliti;
 - c) l'assistenza agli utenti nel conferimento dei materiali al CCR, anche attraverso il posizionamento di appositi cartelli informativi;

- d) la comunicazione delle necessità in merito allo svuotamento dei contenitori, con le modalità definite dal gestore dei servizi;
 - e) la segnalazione di qualsiasi abuso al gestore del servizio;
 - f) la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia del CCR;
 - g) la registrazione degli accessi tramite apposito schedario e/o tramite apposite procedure informatiche che consentano di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente; qualora il CCR sia provvisto di idoneo sistema di pesatura dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie atte ad accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti;
 - h) la compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente (registri di carico e scarico, ecc.);
 - i) la comunicazione al Comune degli eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari.
2. gli addetti al controllo di cui al comma 1 sono incaricati di un pubblico servizio e pertanto hanno il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti;
 3. in caso di emergenza l'addetto al controllo avvisa il gestore del servizio e procede alla chiusura del CCR dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 44

Accesso al Centro Comunale di Raccolta da parte degli utenti

1. La consegna dei rifiuti presso il CCR è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore o, esclusivamente per le utenze domestiche, previa apposita delega autorizzativa al conferimento rilasciata dal produttore stesso ad un soggetto terzo su modulo predisposto dal gestore del servizio. Oltre alla delega, il delegato dovrà presentare all'ingresso del CCR anche fotocopia del documento di identità del delegante;
2. possono accedere al CCR esclusivamente gli utenti con sede, residenza o domicilio nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi. Gli utenti medesimi possono essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal gestore del servizio;
3. non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da altri Comuni;
4. qualora vengano istituiti servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso il CCR, i produttori degli stessi potranno conferirli al Centro previa stipula dell'apposita convenzione stabilita dal presente Regolamento;
5. le utenze non domestiche possono portare al CCR esclusivamente le tipologie indicate nel rispetto dei criteri di assimilazione del presente Regolamento;
6. non possono essere portati al CCR i rifiuti non recuperabili non ingombranti e tutti quei rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso il Centro. Ai fini del presente regolamento per rifiuto non recuperabile non ingombrante si intende quello che possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume;
7. non possono essere consegnati al CCR rifiuti pressati meccanicamente.

Art. 45

Apertura del Centro Comunale di Raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con il Comune, ed esposti all'ingresso del CCR;
2. è fatta salva la facoltà del gestore del servizio di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previo benestare preventivo del Comune e con contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.

Art. 46

Modalità di conferimento Centro Comunale di Raccolta

1. L'utente che intende consegnare rifiuti al CCR deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione o, qualora previsto, apposito tesserino fornito dal gestore del servizio, e dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. L'addetto al controllo si accerta del possesso dei requisiti per l'accesso ed inserisce su apposito schedario, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti;
2. I rifiuti sono scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie deve provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata;
3. non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico;
4. devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo;
5. l'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti nel presente Regolamento;
6. è consentito l'accesso contemporaneo al CCR di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell'addetto al controllo.

Art. 47

Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al Gestore del Servizio.

TITOLO VII

Gestione dei rifiuti speciali

Art. 48

Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B e C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 49

Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo sono preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti si attengono alle disposizioni vigenti in materia.

TITOLO VIII

Divieti, Controlli e Sanzioni

Art. 50

Divieti

1. Sono vietati:
 - a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - c) l'esposizione di sacchi/contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
 - d) l'uso improprio dei vari tipi di sacchi/contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 - e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
 - h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
 - l) il deposito di rifiuti al di fuori dei sacchi/contenitori;
 - m) il deposito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - n) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
 - o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
2. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
3. il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.
4. Presso il Centro Comunale di Raccolta sono vietati:
 - a) il deposito di rifiuti all'esterno del Centro stesso;
 - b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;

- c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il "rovistamento" e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi;
- f) il danneggiamento delle strutture del Centro stesso;
- g) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione
- h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro.

Art. 51

Controlli

1. Il gestore del servizio attiva, mediante personale dipendente appositamente formato e qualificato (Ecoausiliari), la vigilanza per il rispetto del presente regolamento per l'accertamento ed il sanzionamento delle violazioni amministrative previste.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; il personale preposto è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale; i nominativi dei soggetti interessati vengono comunicati dal gestore del servizio al Comune.
3. La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

Art. 52

Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze- ingiunzioni

1. Il soggetto gestore, la Polizia Municipale e tutto il personale rivestente la qualifica di P.G. sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento;
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al soggetto gestore in caso di sanzioni irrogate da propri dipendenti o da personale rivestente la qualifica di P.G., al Sindaco in caso di sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale. Con gli scritti difensivi, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
3. Il soggetto gestore o l'Ente da cui dipendono gli accertatori, nel caso di presentazione di scritti difensivi, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina la somma dovuta per la violazione e ne

ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente. Qualora non sia stato eseguito il pagamento nei termini previsti, l'ordinanza-ingiunzione diventa titolo esecutivo e si procederà alla riscossione coattiva ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 689/81 con l'emissione di cartella esattoriale.

4. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 53 *Sanzioni*

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 6bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
- a) sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
1. L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti.	100,00	500,00
2. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	100,00	500,00
3. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi.	100,00	
4. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	100,00	500,00
5. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	100,00	500,00
6. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	100,00	500,00
7. Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.	100,00	
8. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	100,00	500,00
9. Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	100,00	500,00
10. La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	100,00	500,00
11. La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	100,00	500,00
12. Presso il CCR la consegna di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	100,00	500,00

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
13. Presso il CCR la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati.	100,00	500,00
14. Presso il CCR il danneggiamento delle strutture del Centro.	100,00	500,00
15. Presso il CCR il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione.	100,00	500,00
16. Presso il CCR il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel comune.	100,00	500,00
17. Presso il CCR il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro.	100,00	500,00

2. Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.
3. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difforni dalle norme previste dal presente regolamento.
5. I soggetti di cui all'art. 53 possono irrogare anche le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 255 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e riguardanti la violazione dell'articolo 192 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 152/2006:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
1. Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all'esterno del CCR.	100,00	500,00
2. Immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee	100,00	500,00

TITOLO VIII

Disposizioni varie, finali e transitorie

Art. 54

Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di Polizia Municipale.

Art. 55

Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.lgs. 195/2005, D.P.R. 184/2006).

Art. 56

Danni e risarcimenti

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 57

Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore tutte le norme precedentemente emanate nonché tutte le norme e discipline in contrasto con le disposizioni approvate.

Art. 58

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo on-line del Comune e sarà inoltre pubblicato per la consultazione sul sito internet del Comune.